

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Atto n. 179.

## PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (Atto n. 179);

valutate favorevolmente le linee direttrici della riforma della disciplina degli strumenti di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro, che mira, da un lato, a riordinare e razionalizzare le disposizioni attualmente vigenti, racchiuse in una pluralità di testi normativi, spesso risalenti nel tempo, e, dall'altro, a promuovere la realizzazione di un sistema più equo e coerente, nella prospettiva dell'universalizzazione delle tutele assicurate ai lavoratori;

ritenuto che l'estensione degli ammortizzatori sociali prevista dal provvedimento in esame si muova nella direzione di consentire il superamento dell'esperienza degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente, che ha caratterizzato gli anni della recente crisi economica, integrando il processo avviato dall'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, e sviluppato dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 1<sup>o</sup> agosto 2014, n. 83473, che, in attuazione dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 54 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85 del 2013, determina criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati;

valutate positivamente, in questa ottica le disposizioni degli articoli 1 e 2, volte ad estendere l'applicazione dei trattamenti di integrazione salariale ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, che, allo stato, sono esclusi dalle integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, beneficiando esclusivamente degli ammortizzatori sociali in deroga;

considerata, altresì, favorevolmente l'estensione dell'operatività dei fondi di solidarietà bilaterali alle imprese che occupano mediamente più di cinque dipendenti e fino a quindici dipendenti, assicurando, pertanto, le corrispondenti integrazioni salariali a circa un milione e trecentomila lavoratori, finora esclusi dall'accesso agli ammortizzatori sociali previsti a legislazione vigente;

ritenuto, tuttavia, che l'attuale congiuntura, nella quale negli ultimi mesi si è per la prima volta registrata un'inversione di tendenza rispetto all'andamento del ciclo economico, sia suscettibile di determinare solo in prospettiva effetti positivi sulle numerose situazioni di crisi sul territorio nazionale, che, tuttavia, nell'immediatezza, dovranno essere fronteggiate nell'ambito dei vincoli posti dalla più recente normativa sugli ammortizzatori sociali in deroga;

confermato il proprio apprezzamento, in questo contesto, per le disposizioni dell'articolo 2 del decreto-legge

n. 65 del 2015, che ha stabilito l'incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione per 1.020 milioni di euro nell'anno 2015, al fine di finanziare gli ammortizzatori sociali in deroga;

ritenuto, tuttavia, che a detto rifinanziamento debbano accompagnarsi un attento monitoraggio delle risorse disponibili, al fine di procedere, se necessario, alla loro integrazione, nonché una rivalutazione complessiva della fase di transizione volta al superamento degli ammortizzatori sociali in deroga, al fine di assicurare tutele adeguate in aree caratterizzate da un alto grado di instabilità e sofferenza sotto il profilo occupazionale, ma prive di strumenti di sostegno al reddito;

ravvisata, in particolare, l'esigenza di estendere all'anno 2015 l'operatività delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3, del richiamato decreto interministeriale n. 83473 del 2014, ai sensi delle quali le Regioni e Province autonome possono disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale, anche in deroga ai criteri di cui al medesimo decreto, in misura non superiore al 5 per cento delle risorse ad esse attribuite, ovvero in eccedenza a tale quota, qualora assicurino l'integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali ovvero delle risorse assegnate alla Regione nell'ambito di Piani o programmi finanziati dai fondi strutturali europei;

segnalata, inoltre, l'opportunità di promuovere un rifinanziamento dell'indennità relativa all'Assicurazione sociale per l'impiego spettante, in via sperimentale, per il triennio 2013-2015 ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali, ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 28 giugno 2012, n. 92;

condiviso l'obiettivo di ricondurre, nell'ambito della riforma, l'intervento dell'integrazione salariale alla finalità di assicurare un sostegno al reddito di lavoratori che abbiano la concreta prospettiva della conservazione del posto di lavoro, con l'esclusione della possibilità di autorizzare integrazioni salariali in caso di cessazione definitiva di attività aziendale o di un ramo di essa, in linea con quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1), della legge 10 dicembre 2014, n. 183;

valutata favorevolmente la scelta di riconoscere la centralità, nell'ambito del sistema degli ammortizzatori sociali, dei contratti di solidarietà difensivi, in linea con il criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 3), della legge 10 dicembre 2014, n. 183, che richiede di regolare l'accesso alla cassa integrazione guadagni solo a seguito dell'esaurimento delle possibilità contrattuali di riduzione dell'orario di lavoro;

ravvisata altresì l'opportunità di valorizzare il ruolo dei contratti di solidarietà di carattere espansivo, che, specialmente nell'attuale congiuntura economica, nella quale appaiono aprirsi le prospettive per una graduale ripresa dell'occupazione, possono costituire un importante strumento per supportare l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro;

preso atto con favore che l'articolo 13 provvede a ridurre e rimodulare gli oneri contributivi ordinari destinati al finanziamento della cassa integrazione guadagni, in linea con quanto previsto dal criterio direttivo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 6), della legge 10 dicembre 2014, n. 183, a fronte della nuova disciplina della contribuzione addizionale introdotta dall'articolo 5, volta ad assicurare una maggiore compartecipazione agli oneri da parte delle imprese utilizzatrici dei trattamenti di integrazione salariale, secondo quanto previsto dal numero 5) della medesima lettera a);

segnalata l'esigenza di assicurare che l'insieme delle misure recate dal provvedimento non rechi in via

ordinaria un aggravio degli oneri contributivi che incidono sul costo del lavoro, specialmente per quelle tipologie di imprese, quali, ad esempio, quelle operanti nel settore dell'edilizia, che per loro natura più frequentemente sono costrette a ricorrere alle integrazioni salariali ordinarie;

richiamati il proprio parere, espresso il 22 aprile 2015, sul Documento di economia e finanza 2015, e la risoluzione Marchi ed altri n. 6-00136, approvata il 23 aprile 2015, dalla Camera dei deputati, al termine dell'esame del medesimo documento, nei quali si è invitato il Governo a provvedere, già nel corso del presente esercizio finanziario o, al più tardi, nella legge di stabilità per il 2016, al finanziamento a regime degli interventi adottati in attuazione delle deleghe legislative di cui alla legge n. 183 del 2014, che allo stato sono finanziati solo in via sperimentale, con particolare riferimento, tra l'altro, all'assegno di disoccupazione (ASDI), di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 22 del 2015, all'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL), di cui all'articolo 15 del medesimo decreto legislativo n. 22 del 2015, nonché alle disposizioni di carattere oneroso in materia di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, ora contenute nel decreto legislativo n. 80 del 2015;

espresso, pertanto, apprezzamento per le disposizioni finanziarie contenute nell'articolo 42, che, al comma 2, rendono strutturali i benefici in materia di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, ora contenute nel decreto legislativo n. 80 del 2015, e, al comma 5, dispongono lo stanziamento di 180 milioni di euro nell'anno 2016, 270 milioni di euro nell'anno 2017, 170 milioni di euro nell'anno 2018 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 per la prosecuzione della sperimentazione relativa all'assegno di disoccupazione (ASDI);

invitato, quindi, il Governo a considerare l'opportunità di provvedere, entro il termine dell'anno in corso, all'estensione, per gli anni successivi al 2015, della sperimentazione relativa all'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 22 del 2015;

valutate positivamente le disposizioni di cui all'articolo 42, comma 3, primo periodo, volte a superare il limite di durata massima di 78 settimane previsto per le prestazioni della NASpI in relazione agli eventi di disoccupazione decorrenti dal 1<sup>o</sup> gennaio 2017, portandone la durata massima, come per gli anni precedenti, a un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni;

ricordato il proprio parere sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati (Atto n. 135), nel quale si è invitato il Governo a valutare l'esigenza di introdurre correttivi ai criteri di calcolo della durata della NASpI previsti dall'articolo 5 di tale schema, in modo da tenere conto della necessità di non penalizzare i lavoratori stagionali, eventualmente prevedendo una disciplina transitoria per la detrazione, ai fini di tale calcolo, dei periodi che hanno già dato luogo ad erogazioni di prestazioni di assicurazione per l'impiego;

condivise, pertanto, le disposizioni recate dall'articolo 42, comma 4, tese a consentire ai lavoratori stagionali del settore turistico che abbiano diritto a un trattamento della NASpI di durata inferiore a sei mesi di far valere, ai fini del calcolo della durata della prestazione, anche i periodi di lavoro che abbiano già dato diritto a prestazioni di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti o Mini-ASpI;

ravvisata l'opportunità di estendere l'applicazione delle disposizioni di cui al richiamato articolo 42, comma 4, a tutte le tipologie di lavoro stagionale che presentano problematiche analoghe a quelle del settore turistico;

vista l'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella riunione del 30 luglio 2015;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

all'articolo 1, comma 1, si valuti la possibilità di includere tra i destinatari dei trattamenti di integrazione salariale di cui al Titolo I del provvedimento anche i lavoratori a domicilio che operino in regime di monocommittenza;

con riferimento a quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, si valuti la possibilità di chiarire, anche in sede applicativa, che nel computo del periodo di impiego nell'attività appaltata si tenga in ogni caso conto dell'attività svolta nell'ambito di appalti riferiti ad una pluralità di servizi;

all'articolo 2, comma 2, primo periodo, si sostituiscano le parole: «all'articolo 19» con le seguenti: «all'articolo 21»;

con riferimento all'articolo 3, comma 5, si valuti la possibilità di rivedere la misura dei massimali previsti per l'importo delle integrazioni salariali, tenendo conto anche della misura massima dei trattamenti riconosciuti a titolo di NASpI, verificando in ogni caso l'opportunità di individuare nell'ambito del provvedimento in esame i meccanismi di calcolo, i massimali previsti per l'importo delle integrazioni salariali, nonché i loro meccanismi di adeguamento, abrogando conseguentemente le disposizioni attualmente vigenti in materia;

all'articolo 4, comma 2, si sostituiscano le parole: «all'articolo 9» con le seguenti: «all'articolo 10»;

all'articolo 4, comma 2, si valuti l'opportunità di chiarire, eventualmente anche in sede applicativa, che il limite di durata massima complessiva di trenta mesi dei trattamenti di integrazione salariale ivi previsto per le imprese dell'edilizia e affini, si intende riferito a ciascuna unità produttiva e, conseguentemente, a ciascun cantiere, nonché di identificare in modo univoco le tipologie di impresa alle quali si applica la disciplina ivi prevista;

si invita il Governo a procedere, nell'ambito del monitoraggio permanente degli effetti degli interventi di attuazione della legge n. 183 del 2014, previsto dall'articolo 1, comma 13, della medesima legge, a un'attenta verifica degli effetti complessivi derivanti dalle innovazioni introdotte dagli articoli 5 e 13 sugli oneri contributivi sostenuti dalle imprese, in modo da poter valutare, in sede di adozione delle disposizioni integrative e correttive del presente decreto ovvero in futuri provvedimenti, una revisione delle aliquote di contribuzione previste,

tenendo conto delle peculiarità dei diversi settori produttivi e dell'entità delle prestazioni riconosciute, che possa consentire anche l'attivazione di meccanismi di revisione periodica della contribuzione dovuta in relazione all'effettivo andamento della gestione di riferimento;

si valuti l'opportunità di rivedere le disposizioni dell'articolo 8, comma 1, primo periodo, le quali, intendendo assicurare la stipula, da parte di lavoratori beneficiari di integrazioni salariali, di un patto di servizio personalizzato, riproducono sostanzialmente quelle contenute nell'articolo 22, comma 1, dello schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive (Atto n. 177), in modo da:

a) mantenere in questo provvedimento solo un rinvio a quanto previsto al riguardo dal decreto legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 183 del 2014;

b) riconsiderare, in quella sede, la previsione relativa al patto di servizio per i disoccupati parziali di cui all'articolo 19, comma 4, lettera c), dell'Atto n. 177, anche tenendo conto della circostanza che il provvedimento in esame ha rafforzato la configurazione dei trattamenti di cassa integrazione guadagni quali ammortizzatori sociali attivati in costanza di rapporto di lavoro, prevedendo pertanto il collegamento dei meccanismi di condizionalità non tanto alla ricerca attiva di un nuovo posto di lavoro e all'offerta congrua di lavoro quanto, piuttosto, alla frequenza di corsi di formazione o di riqualificazione, in linea con quanto attualmente previsto dall'articolo 4, comma 40, della legge 28 giugno 2012, n. 92;

con riferimento alle procedure di comunicazione di cui all'articolo 14, comma 1, e all'articolo 24, comma 1, si valuti l'opportunità di effettuare in ogni caso la comunicazione preventiva alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, attualmente prevista solo in caso di assenza delle rappresentanze sindacali aziendali e delle rappresentante sindacali unitarie;

con riferimento alle disposizioni dell'articolo 20, comma 3, lettera b), in materia di integrazione salariale straordinaria per i partiti e i movimenti politici, si valuti l'opportunità di un coordinamento con le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, e con la relativa disciplina attuativa;

all'articolo 20, comma 5, si valuti l'opportunità di sostituire il richiamo all'elenco dei clienti e fornitori di cui all'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, soppresso dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, con un rinvio alla disciplina attualmente vigente in materia, contenuta nell'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni;

con riferimento all'articolo 20, che definisce il campo di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie, si valuti l'opportunità di estendere le disposizioni dell'articolo 3, comma 5-bis, della legge 23 luglio 1991, n. 223, che riconoscono tali trattamenti a lavoratori di aziende sottoposte a sequestro o confisca ai sensi della normativa antimafia, anche ai lavoratori di aziende oggetto di provvedimenti di interdittiva, accompagnati da commissariamento, ai sensi dell'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

con riferimento all'articolo 21, comma 1, lettera a), si valuti l'opportunità di chiarire, anche in sede di applicazione della nuova normativa, se nella causale relativa alla riorganizzazione aziendale possano intendersi ricompresi gli eventi che in base alla legislazione vigente sono ricondotti alle causali concernenti la ristrutturazione e la riconversione aziendale;

in relazione a quanto previsto dal criterio direttivo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1), della legge n. 183 del 2014, teso ad escludere la possibilità di autorizzare integrazioni salariali in caso di cessazione definitiva di attività aziendale o di un ramo di essa, si valuti l'opportunità:

a) di precisare, all'articolo 21, comma 1, lettera b), che, a decorrere dal 1<sup>o</sup> gennaio 2016, non rientrino nella causale della crisi aziendale i soli casi di cessazione definitiva dell'attività produttiva dell'azienda o di un suo ramo;

b) di incrementare ed eventualmente rendere strutturali, anche in un futuro provvedimento, le risorse destinate alle misure di cui al comma 4 dell'articolo 21, tese ad assicurare l'integrazione salariale straordinaria nei casi di cessazione dell'attività produttiva nelle quali sussistano concrete prospettive di rapida cessazione dell'azienda e di un conseguente riassorbimento dell'occupazione, in modo da ampliare gli strumenti utilizzabili in sede governativa nella gestione di crisi industriali di particolare complessità;

c) di introdurre, anche in relazione al possibile incremento delle risorse di cui all'articolo 21, comma 4, una fase transitoria per l'intervento di integrazione salariale previsto dal medesimo comma, che ne preveda una durata massima di dodici mesi nell'anno 2016, di nove mesi nell'anno 2017 e di sei mesi nell'anno 2018;

con riferimento alle previsioni dell'articolo 21, comma 5, primo periodo, si valuti l'opportunità di uniformare la disciplina prevista per la stipula degli accordi collettivi aziendali relativi ai contratti di solidarietà di cui al medesimo articolo con quella di carattere generale recata dall'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

con riferimento alle disposizioni dell'articolo 24, comma 4, ai sensi delle quali, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, le parti devono dichiarare espressamente la non percorribilità della causale relativa al contratto di solidarietà, si valuti la possibilità di prevedere un'esclusione per le imprese edili e affini, in ragione della specialità loro riconosciuta dall'articolo 4, comma 2;

in relazione alle disposizioni dell'articolo 25, comma 2, ai sensi delle quali i trattamenti straordinari di integrazione salariale decorrono non prima del trentesimo giorno dalla presentazione della relativa domanda, che, a sua volta, ha luogo entro sette giorni dalla conclusione della consultazione sindacale o dell'accordo collettivo aziendale, mentre a legislazione vigente i trattamenti possono decorrere da tale ultima data, si valuti la possibilità di prevedere una fase transitoria per la gestione, senza pregiudizio delle imprese e dei lavoratori interessati, degli accordi già raggiunti, stabilendo che le disposizioni del medesimo comma 2 si applichino a decorrere dal 1<sup>o</sup> novembre 2015;

si valuti l'opportunità di chiarire in modo univoco che le disposizioni in materia di fondi di solidarietà

bilaterali di cui al Titolo II si applicano anche ai datori di lavoro che non abbiano natura imprenditoriale, verificando, in particolare, con riferimento all'articolo 26, comma 7, primo periodo, la possibilità di sostituire le parole: «alle imprese» con le seguenti: «ai datori di lavoro»;

all'articolo 26, comma 8, si valuti l'opportunità di chiarire che la disciplina ivi prevista si riferisce ai fondi già costituiti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, nonché di individuare una disciplina transitoria volta a consentire che i fondi già operativi possano continuare a operare sulla base dei decreti già adottati; con riferimento all'applicazione delle disposizioni dell'articolo 27 al settore della somministrazione di lavoro, si segnala l'opportunità:

a) di prevedere espressamente che, le parti sociali possano destinare quota del contributo di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, alla contribuzione relativa al fondo di solidarietà bilaterale,

b) di consentire alle parti di concordare che la contribuzione dovuta per il finanziamento del fondo bilaterale alternativo sia posta a esclusivo carico del datore di lavoro, verificando altresì l'opportunità che, in tal caso, in considerazione della specificità del settore, l'aliquota minima possa essere ridotta rispetto a quella prevista in via generale dal comma 4, lettera a);

con riferimento all'articolo 27, si valuti l'opportunità di consentire ai fondi bilaterali alternativi di erogare prestazioni ulteriori, per le finalità di cui all'articolo 26, comma 9, lettere a) e b);

all'articolo 28, comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 26» si valuti l'opportunità di aggiungere le seguenti: «o fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all'articolo 27»;

all'articolo 29, comma 7, si valuti l'opportunità di precisare quale sia la struttura competente per il rilascio dell'autorizzazione ai trattamenti di integrazione salariale erogati dal fondo di integrazione salariale di cui al medesimo articolo in caso di aziende plurilocalizzate;

con riferimento alle prestazioni ulteriori che possono essere erogate dai fondi di solidarietà bilaterali, si valuti l'opportunità di migliorare il coordinamento tra le disposizioni dell'articolo 32 e quelle dell'articolo 26, comma 9;

con riferimento all'articolo 36, comma 2, si valuti l'opportunità di rivedere la disciplina della composizione dei comitati amministratori dei fondi di solidarietà bilaterali al fine di consentire che il numero dei loro membri possa superare il limite di dieci unità, quando le parti sociali che hanno istituito il fondo siano più numerose;

all'articolo 36, comma 2, si verifichi la possibilità di prevedere che i requisiti di onorabilità previsti

dall'articolo 38 siano richiesti anche ai funzionari, con qualifica di dirigente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze che sono componenti del comitato amministratore;

con riferimento all'articolo 38, comma 1, si valuti l'opportunità di precisare che i requisiti di onorabilità ivi previsti siano richiesti non solo a pena di decadenza, ma anche di ineleggibilità;

al fine di favorire la gestione di crisi industriali riguardanti situazioni di interesse strategico con notevoli ricadute occupazionali, si valuti la possibilità di estendere l'applicazione della disciplina transitoria di cui all'articolo 41, comma 3, agli accordi conclusi e sottoscritti in sede governativa entro la data di entrata in vigore del presente provvedimento;

in relazione all'articolo 42, si valuti l'opportunità di riformulare le disposizioni dei commi 2 e 5 in termini di novelle riferite, rispettivamente, all'articolo 26 del decreto legislativo n. 80 del 2015 e all'articolo 16 del decreto legislativo n. 22 del 2015;

con riferimento all'articolo 42, comma 4, primo periodo, si valuti l'opportunità di precisare che nell'ambito dei lavoratori stagionali del settore produttivo del turismo rientrano anche quelli del settore termale, considerata la sostanziale omogeneità delle due categorie, nonché di estendere l'applicabilità delle disposizioni ivi previste a tutti i lavoratori stagionali;

si valuti l'opportunità di riprodurre nel presente provvedimento le norme in materia di contratti di solidarietà espansivi, contenute nell'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, prevedendone contestualmente l'abrogazione nell'articolo 44, in modo da includere la disciplina di tale forma contrattuale tra le tutele in costanza di rapporto di lavoro, valorizzandone le potenzialità come strumento di inclusione dei giovani nel mercato del lavoro, in un'ottica di solidarietà intergenerazionale;

si verifichi l'esigenza di estendere all'anno 2015 l'operatività delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto interministeriale n. 83473 del 2014, ai sensi delle quali le Regioni e Province autonome possono disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale, anche in deroga ai criteri di cui al medesimo decreto, in misura non superiore al 5 per cento delle risorse ad esse attribuite, ovvero in eccedenza a tale quota, qualora assicurino l'integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali ovvero delle risorse assegnate alla Regione nell'ambito di Piani o programmi finanziati dai fondi strutturali europei.